



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Giuseppe Vella, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso rubricato al n. **23967** del registro di segreteria, istruttoria n. 45/2021/CIR, depositato in data 23 maggio 2025, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti dell'agente contabile **SILVERI ALESSANDRO**, codice fiscale SLVLSN56C14C935M un termine perentorio, decorrente dalla legale conoscenza dell'adottando decreto, per la presentazione al Comune di Comunanza (AP) dei conti giudiziali inerenti la gestione di cui era responsabile, per **gli esercizi finanziari 2015 e 2016**, disponendo contestualmente l'obbligo, a suo carico, di dare tempestiva notizia a codesta Ecc.ma Giurisdizionale dell'avvenuta presentazione dei conti medesimi.

Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 141, comma 6, del decreto legislativo n. 174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito dei conti entro il termine predetto.

VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;

VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;

UDITI nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2026, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Maria Grazia Mariani, il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del dott. Giovanni Cirillo, l'avvocato Olindo Dionisi del Foro di Macerata in difesa dell'agente contabile e l'agente contabile; assente l'Amministrazione.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la presentazione dei conti giudiziali sopra indicati.

Con decreto n. 20/2025 di questo Giudice, è stato fissato il termine per la resa dei conti giudiziali sopra indicati.

Il Comune di Comunanza ha trasmesso la relativa documentazione, tramite l'applicativo DAeD n. 97649 del 7.8.2025.

2. In data 04.02.2026, acquisita dalla Sezione giurisdizionale al n. 116246, l'agente contabile sig. Silveri Alessandro, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Olindo Dionisi del Foro di Macerata (c.f. DNSLND72C05H769Y), con studio in Macerata, Corso Cavour n. 33, ove è con lui elettivamente domiciliata, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni inerenti all'istruttoria indicata in epigrafe ai seguenti recapiti: telefax : 0733408052, e-mail : avvolindodionisi@cnfpec.it, ha presentato memoria difensiva con la

quale chiede di accertare e dichiarare l'insussistenza delle violazioni contestate e, per effetto, dichiarare improcedibile il giudizio aperto a suo carico.

3. Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere. Il difensore si associa alla suddetta richiesta.

4. Dalla disamina degli atti risultano depositati i conti giudiziali.

5. Pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez, I, 21 marzo 2005, n. 6071), unitamente a quanto statuito da questa

Sezione secondo la quale il giudizio per resa di conto *"....seppur caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, nondimeno tale procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all'esito di un'udienza pubblica (art. 144 c.g.c.). Tale forma di definizione del giudizio per resa di conto, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. del c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico andrà ad assumere, in quanto dalla lettura dell'art. 144 non possono ricavarsi eventuali differenziazioni (in termini di definizione del giudizio) tra un decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti."* (cfr. Sez. giurisdiz. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), deve procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Alla luce di quanto sopra esposto, anche a seguito delle richieste formulate in giudizio dalle parti, questo Giudice ritiene che, ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell'ambito della procedura prevista dagli articoli 145 e ss. c.g.c., deve procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Tenuto conto che della mancanza di contraddittorio nel presente giudizio per resa del conto non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche

definitivamente pronunciando

- dichiara estinto il giudizio per la resa del conto in epigrafe, per cessata materia del contendere nei termini di cui in motivazione.

Nulla per le spese.

Rimette gli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 25 febbraio 2026.

Il Giudice monocratico

(Giuseppe Vella)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 3 marzo 2026.
Il funzionario amministrativo
Maria Grazia Mariani